



Comune di Collesalvetti

PROVINCIA DI LIVORNO

BANDO DI CONCORSO GENERALE - ANNO 2016

pubblicato in data 17 Ottobre 2016 con Determinazione Dirigenziale n.69 del 3.10.2016 per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di proprietà del Comune di Collesalvetti, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ubicati nel territorio comunale.

La Posizione Organizzativa

RENDE NOTO

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2016, in forza della quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della citata L.R.T. 96/96, è stato approvato il "*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Collesalvetti (art. 3, comma 1, Legge Regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015)*";

Che dal **giorno 17 Ottobre 2016** è pubblicato il presente Bando di Concorso indetto ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015 (da ora in poi Legge Regionale) e del Regolamento, previsto dall'art. 3, comma 1 della stessa legge, con oggetto "*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Collesalvetti (art. 3, comma 1, Legge Regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015)*", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2016 (da ora in poi Regolamento) e finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di proprietà del Comune di Collesalvetti, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ubicati nel territorio comunale che si renderanno disponibili, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge (di cui all'art. 13 ter, comma 2 e art. 16, comma 4 del Regolamento).

Art. 1 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere presentate **fino al giorno 15/12/2016**
2. Possono presentare la domanda coloro i quali alla data di presentazione della stessa sono residenti o svolgono l'attività lavorativa nel Comune di Collesalvetti ai sensi dell'Allegato A punto 1 della Legge Regionale.

Art. 2 - Partecipanti al Bando

1. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 della Legge Regionale la domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.
2. Così come disposto dall'art.3 e dall'Allegato A della Legge Regionale, possono partecipare al Bando di Concorso sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio E.R.P., sia soggetti già assegnatari di un alloggio E.R.P..
3. In quest'ultimo caso si fa riferimento anche a soggetti appartenenti:
 - a) a nuclei familiari anagraficamente conviventi – nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario- per i quali è anche ammessa l'autonoma partecipazione ad un nuovo Bando, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 bis della Legge Regionale
 - b) ai soggetti già titolari di assegnazione ai sensi del comma 4 – art. 18 della Legge medesima in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.
4. In particolare nel caso di cui al precedente punto **3b)**, la partecipazione al Bando di Concorso degli assegnatari definitivi (in forza di assegnazione ordinaria ex art. 13 della Legge Regionale) è volta ad ottenere la titolarità del diritto di assegnazione anche per i componenti inseriti nel nucleo familiare successivamente all'assegnazione a seguito di variazione anagrafica del nucleo familiare che dovrà essere specificata nella domanda di partecipazione.
5. **Avendo il presente Bando di Concorso carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della relativa graduatoria definitiva, decadrà l'efficacia delle previgenti Graduatorie e, pertanto, saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti.**

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. di cui all'Allegato A della Legge Regionale.

1. I requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso sono i seguenti:

- a) possesso della Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari anche:
 - gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 Euro di valore ISEE**;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero.

Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio E.R.P. sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell'allegato A, comma 4 della Legge Regionale;

e) assenza di titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 Euro, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio E.R.P. per i casi previsti dall'art. 35 comma 2, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

h) assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi E.R.P. secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Per il requisito relativo alla Situazione Economica di cui al precedente punto **1c)**, si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

3. Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei requisiti sopra elencati, ad eccezione del requisito previsto al precedente punto **1b)**, che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

4. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale, i requisiti di cui ai precedenti punti **1c)**, **1d)** e **1e)** devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

5. Ai sensi dell'art.13 commi 1-5 della Legge Regionale, il Comune all'atto dell'assegnazione dell'alloggio procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, alla verifica della permanenza dei medesimi requisiti nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare di cui alle lettere a), b) e c) dell'Allegato B della Legge Regionale.

Qualora il Comune proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero accerti la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, procederà alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria degli interessati, dandone loro comunicazione, nonché alle conseguenti modifiche della graduatoria.

Art. 4 - Definizione di nucleo familiare

1. Ai sensi della Legge Regionale, ai fini del presente bando, il nucleo familiare si intende composto da:

- a) una sola persona;
- b) i coniugi non legalmente separati o le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- c) i figli anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi.

Il presente comma 1 si applica anche ai soggetti legati da unioni civili, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*".

2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie *more uxorio* e legate da unione civile anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione. Al momento dell'assegnazione dell'alloggio la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio o legata da unione civile;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultra sessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Art. 5 - Condizioni per l'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari, alle condizioni abitative e alle condizioni di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare di cui alle lettere a), b) e c) dell'Allegato B della Legge Regionale.

2. In particolare le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari (redditi anno 2015)

a-1 reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:	
> costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona	punti 2
> non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona	punti 1
Il reddito di riferimento è quello approvato per l'anno di pubblicazione del Bando di Concorso. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.	
Si precisa che l'importo della pensione minima INPS per l'anno 2016 è di euro 6524,57.	
a-2 nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 , a-4 bis o a-4 ter	
a-3 nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio o legata da unione civile da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata legata da unione civile o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione	
> con altro nucleo familiare	punti 1
> con uno o più figli minori a carico	punti 2
In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	
a-4 nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:	
> in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%	punti 2
> in misura pari al 100%	punti 3
a-4 bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative	
a-4 ter nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione	
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti <u>due o più situazioni di invalidità</u> di cui ai precedenti punti a-4 , a-4 bis e a-4 ter , non possono, comunque, essere attribuiti più di punti 6.	
a-5 richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70	
Tale punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.	
a-6 nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico	
punti 2	
a-7 nucleo familiare composto da una sola persona con:	
1) uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	punti 1
2) un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico	punti 2
3) due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico	punti 3
4) un soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 o a-4 bis	punti 4
5) un soggetto fiscalmente a carico di cui al precedente punto a-4 ter	punti 5
6) due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 , a-4 bis o a-4 ter	punti 6
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.	

I punteggi di cui al precedente punto a-7 capoversi 4), 5), 6) non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) Condizioni abitative

b-1 situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:		
b-1.1	abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. L'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Il punteggio di cui al punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b . Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando. Per autorità pubblica competente si intende l'Azienda USL territorialmente competente.	punti 2
b-1.2	abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione. La condizione di cui al presente punto b-1.2 deve essere documentata da idoneo certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente, come specificato nelle istruzioni.	punti 2
b-1.3	abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati. Il punteggio di cui al punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b , e non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relativa all'abitazione.	punti 3
Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2 e b-1.3 , devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando; tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.		
b-1.4	abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo	punti 3
b-1.5	abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni 2. È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto, di cui al presente punto b-1.5 , la licenza per finita locazione purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando	punti 2

c) Condizioni di storicità di presenza

c-1	residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune territoriale di riferimento del bando, da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2
c-2 presenza continuativa del richiedente		
1)	nella graduatoria definitiva del Comune di Collesalveti per l'assegnazione degli alloggi E.R.P., per ogni anno di presenza nella graduatoria. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione di questo punteggio, sarà considerata la presenza continuativa con punteggio valido dal Bando di Concorso anno 2006, così come previsto dall'allegato B della Legge Regionale;	punti 0,5
2)	nell'alloggio di E.R.P. con utilizzo autorizzato e/o a titolo provvisorio, per ogni anno di presenza nell'alloggio.	punti 0,5
Il punteggio massimo attribuibile per la condizione di cui al punto c-2, non può comunque superare i 5 punti . Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente e non vengono rilevate d'ufficio. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà successivamente d'ufficio le suddette dichiarazioni. I punteggi di cui al punto c non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari definitivi di alloggi di E.R.P..		

Art. 6 - Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione e, ove occorra, alla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei requisiti richiesti dall'Allegato A della Legge Regionale e delle condizioni necessarie per

l'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato B della medesima Legge Regionale nel rispetto della normativa vigente, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente e ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

2. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sarà applicato l'art. 33 della Legge Regionale che prevede L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA, ovvero L'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.

4. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della Legge Regionale ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale. Si precisa inoltre che, in caso di stati, qualità personali e fatti di cittadini stranieri **non** appartenenti all'Unione Europea, **non** certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, dovrà essere prodotta copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.

5. Pertanto potranno essere dichiarate in modo sostitutivo, tramite autocertificazione o atto notorio, rese attraverso il modulo di domanda predisposto dal Comune, le seguenti situazioni:

o **Dichiarazioni indispensabili per la partecipazione al Bando di Concorso**

- dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare con l'indicazione dei dati anagrafici, dello stato civile e della situazione lavorativa del richiedente e di ciascun componente del nucleo;
- dichiarazione di essere già assegnatario di alloggio di E.R.P. e di partecipare al Bando a seguito di variazione anagrafica, successiva all'assegnazione, del nucleo familiare assegnatario come prevista dall'art. 18 della Legge Regionale;
- dichiarazione del possesso della Cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- dichiarazione di possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- dichiarazione di possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- dichiarazione di residenza anagrafica o di svolgimento di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 anni;
- dichiarazione di possesso di situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, **deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE**. *Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, occorre che ciascun componente del nuovo nucleo familiare produca il proprio ISEE in corso di validità, in attesa che la Regione Toscana definisca le modalità di valutazione della situazione economica di questi nuovi nuclei familiari come specificato con propria circolare (Prot. 280140 del 07/07/2016);*
- dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
- dichiarazione di assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia **SUPERIORE a euro 25.000,00** o, in caso positivo dichiarazione che l'eventuale titolarità di beni superiori al suddetto valore di euro 25.000,00 **risulti necessaria per lo svolgimento della propria attività lavorativa** o di un componente del nucleo familiare;
- dichiarazione di assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Territoriali o dal altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- dichiarazione di assenza di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per i casi previsti all'art. 35, comma 2, lettere b) c) d) ed e) della Legge Regionale, **salvo che** il debito conseguente a morosità sia stato estinto **prima della presentazione della domanda**;
- dichiarazione di assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi E.R.P. secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;

o **Dichiarazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio**

- dichiarazione attestante che:
 - il reddito fiscalmente imponibile per l'anno 2015 del nucleo familiare è costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS
- oppure

- il reddito fiscalmente imponibile per l'anno 2015 del nucleo familiare non è superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona. In quest'ultimo caso l'importo di riferimento è quello approvato per l'anno di pubblicazione del Bando di Concorso.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare;

- dichiarazione che il nucleo familiare è composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai punti *a-4*, *a-4 bis* o *a-4 ter* dell'art. 5 del presente Bando di Concorso;
- dichiarazione che il nucleo familiare è composto da coppia coniugata o legata da unione civile o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che vive in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione (da dichiarare qualora nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando);
- dichiarazione che il nucleo familiare è composto da coppia coniugata o legata da unione civile o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che vive in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione con uno o più figli a carico (da dichiarare qualora nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando);
- dichiarazione di sussistenza di una condizione di pendolarità per distanza superiore a Km 70 tra il luogo di lavoro (Comune di Collesalveti) e il luogo di residenza;
- dichiarazione che il nucleo familiare è composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico;
- dichiarazione che il nucleo familiare sia eventualmente composto da **UNA SOLA PERSONA** con
 - uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando di concorso;
 - un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico;
 - due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo;
 - un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti *a-4*, *a-4 bis* o *a-4 ter* dell'allegato B della Legge Regionale e di cui all'art. 5 del presente Bando di Concorso (in quest'ultimo caso produrre anche certificazione di invalidità/handicap rilasciata dall'Azienda USL territorialmente competente);
 - due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti *a-4*, *a-4 bis* o *a-4 ter* dell'allegato B della Legge Regionale e di cui all'art. 5 del presente Bando di Concorso (in quest'ultimo caso produrre anche certificazione di invalidità/handicap rilasciata dall'Azienda USL territorialmente competente);
- dichiarazione di abitazione effettiva e continuativa documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando (tale condizione temporale non è richiesta in caso di abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente);
- dichiarazione di abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune e da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto sia parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando (tale condizione temporale non è richiesta in caso di abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente);
- dichiarazione di abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risultati regolarmente corrisposti;
- dichiarazione di abitazione in alloggio che debba essere soggetto a provvedimento esecutivo di sfratto da parte del Giudice (convalida dello sfratto) per finita locazione o di licenza di finita locazione, relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni 2;
- dichiarazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Collesalveti da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando;
- dichiarazione di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato;
- dichiarazione di possesso di omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare;
- dichiarazione di possesso di certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto *a-7* dell' art. 5 del presente Bando;

Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente (o richiesta inoltrata alla stessa USL) comprovante la condizione di Alloggio Improprio o la presenza di Barriere Architettoniche all'interno dell'alloggio di residenza;
- certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti nelle condizioni sanitarie di cui ai punti **a-4**, **a-4 bis** e **a-4 ter** dell'art. 5 del presente bando di concorso:
 - certificato dell'Azienda USL territorialmente competente attestante l'invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a due terzi o pari al 100% relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del Bando;
 - certificato dell'Azienda USL territorialmente competente attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del Bando, ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
 - certificato dell'Azienda USL territorialmente competente attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
 - certificato dell'Azienda USL territorialmente competente attestante, ai sensi della legge n.104/1992, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
 - certificato dell'Azienda USL territorialmente competente attestante handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- copia della ricevuta attestante il pagamento del canone mensile, regolarmente corrisposto, riferito a contratto di locazione registrato nel caso che il canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento. L'importo di riferimento è quello relativo al canone mensile previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del Bando, integrato dagli adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza;
- copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare per gli stati, qualità personali e fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Art. 8 - Distribuzione, termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Collesalvetti.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- **Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Protocollo** del Comune di Collesalvetti, ubicato in Piazza della Repubblica, n° 32, negli orari di apertura al pubblico;
- **sito istituzionale** del Comune di Collesalvetti www.comune.collesalvetti.li.it

2. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando. Sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, **entro il 15/12/2016**.

3. La domanda relativa al presente Bando di Concorso, compilata in ogni sua parte, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

4. Le domande dovranno pervenire al Comune di Collesalvetti **esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

- consegna a mano presso l'**Ufficio Servizi Sociali** del Comune di Collesalvetti, ubicato in Via Bixio, n° 19 (Martedì e Venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 12.30** – Giovedì dalle **ore 15.00 alle ore 17.00**)
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Collesalvetti, – P.zza della Repubblica, n° 32 – 57014 Collesalvetti (LI). In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico. In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. **La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria**
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Collesalvetti comune.collesalvetti@postacert.toscana.it; in questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

Art. 9 - Formazione della graduatoria

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, attraverso l'effettuazione di tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai concorrenti relativamente alla condizione dei nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

2. Il Comune attribuisce i punteggi a ciascuna domanda formando la graduatoria di assegnazione sulla base dei punteggi attribuiti secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Bando.

3. Il Comune, entro il termine massimo di centoventi giorni, successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

4. I termini suddetti potranno, con apposito atto, essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

5. In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire il criterio stabilito secondo quanto prescritto al comma 6 dell'art. 12 della Legge Regionale intendendosi per ordine della graduatoria decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) de Bando di Concorso quello stabilito in base alla situazione economica meno favorevole degli stessi, quindi, premiando le situazioni economiche più basse.

6. In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della Graduatoria sarà stabilito dalla Commissione prevista dall'art.3 del Regolamento mediante apposito sorteggio.

7. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo on line del Comune **per trenta giorni consecutivi**.

8. **Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione** della graduatoria provvisoria nell'Albo on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune, allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità possedute alla data di pubblicazione del bando.

9. **Entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione** della graduatoria provvisoria, il Responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

10. **Entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento** degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento dovrà decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relative alle condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

11. Le decisioni della Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche e che provvede a formulare la Graduatoria definitiva approvata in forza di specifico atto del Dirigente competente.

12. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari/vani utili di cui all'art. 23 del Regolamento.

13. Il Comune può proporre agli aspiranti assegnatari collocati utilmente nelle graduatorie E.R.P. anche alloggi di risulta non ancora ripristinati, ai sensi dell'art. 16 bis della Legge Regionale. Gli alloggi di risulta sono offerti all'aspirante assegnatario quale opzione e quindi la mancata accettazione dell'alloggio da ripristinare non comporta l'esclusione dalla graduatoria dell'avente titolo.

14. Successivamente all'atto di assegnazione, sarà competenza del soggetto Gestore dell'immobile (Casa Livorno e Provincia S.p.A., v.le Ippolito Nievo n° 59/61 – Livorno - CASALP) convocare l'assegnatario per gli adempimenti relativi alla stipulazione del contratto di locazione e alla consegna dell'alloggio.

15. Il soggetto Gestore non potrà procedere alla stipulazione del contratto di locazione nei confronti dei soggetti già assegnatari o con utilizzo autorizzato in alloggio di E.R.P. che risultino inadempienti alle norme contrattuali dovute, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie.

Art. 10 - Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della Legge Regionale.

Art. 11 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale, è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on line del Comune di Collesalveti e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

2. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Collesalveti, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati secondo quanto disposto dal comma 5 art. 12 della Legge Regionale, salvo eventuali riserve di alloggi previste per legge.

3. **Il punteggio ottenuto all'approvazione della graduatoria derivante dal presente Bando di Concorso, sostituirà il punteggio eventualmente già acquisito nella graduatoria precedente.**

4. Sino al giorno della pubblicazione della Graduatoria derivante dal presente Bando di Concorso, gli alloggi sono assegnati sulla base della Graduatoria attualmente vigente (Graduatoria definitiva integrata anni 2012 - 2014).

Art. 12 - Controlli

1. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di

quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

Art. - 13 Informativa in materia di dati personali

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.

2. La raccolta dei dati personali relativi al presente avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

3. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata allo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Collesalvetti, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale.

4. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente. La diffusione dei nominativi dei partecipanti avverrà mediante pubblicazione della Graduatoria dei richiedenti all'albo on line del Comune di Collesalvetti.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collesalvetti, nella persona della P.O. Servizi Sociali Antonella Rapezzi.

6. L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003.

Art. 14 - Norma finale

1. Il Responsabile del procedimento, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Collesalvetti, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale, è individuato nella P.O. Servizi Sociali Antonella Rapezzi.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale e al Regolamento.

Collesalvetti, 17/10/2016

**P.O.
Antonella Rapezzi**
